

ACCORDO DI DISTRETTO
denominato
“DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO FIORENTINO”

Territorio del Comune di Scandicci

Territorio del Comune di Firenze

Territorio del Comune di Lastra a Signa

Territorio del Comune di Signa

VISTI:

- la legge regionale n. 51 del 30 luglio 2019 che promuove la costituzione dei distretti biologici quali strumenti per lo sviluppo della coltivazione, dell'allevamento, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con metodo biologico, per favorire l'integrazione delle politiche economiche e agricole con le politiche che garantiscono l'uso sostenibile delle risorse naturali e di sviluppo e coesione del territorio secondo criteri e obiettivi di sostenibilità, nonché per favorire l'incremento delle superfici agricole condotte con metodo biologico e il numero di imprese che si convertono al metodo biologico;
- l'art. 4 LR 51/2019 col quale la Regione Toscana dispone che il Distretto Biologico, si costituisce mediante accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati rappresentativi dell'identità territoriale e del tessuto produttivo biologico, storico e sociale del Distretto, che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale;
- il DM 663273 del 28 dicembre 2022 recante “Determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici”;

CONSIDERATO:

- che attraverso diversi incontri con le aziende e gli operatori agricoli, le imprese di commercializzazione e trasformazione, e altri soggetti del territorio del distretto di cui all'art. 4 commi 1 e 3 del Decreto ministeriale 663273 del 28/12/22 è stata discussa l'opportunità di costituire un Distretto Biologico;
- che nelle assemblee pubbliche tenutesi nei giorni:
 - 20, 22, 25 maggio 2024 a Scandicci - nell'ambito del Festival “72 ore di Biodiversità”, mercato con gli agricoltori del territorio;
 - 9 aprile 2025 a Scandicci - incontro annuale di avvio dei lavori;
 - 14 maggio 2025 a Scandicci - incontro con le aziende agricole;
 - 23, 24, 25 maggio 2025 a Scandicci - nell'ambito del Festival “72 ore di Biodiversità”, presentazione del Distretto Biologico alla società civile;

9 luglio 2025 a Scandicci - incontro di confronto con associazioni, istituzioni e rappresentanze della società civile;

10 ottobre 2025 a Firenze - incontro sulla ristorazione pubblica “La ristorazione biologica nel Centro Italia”, presentazione del distretto.

È stata presentata l'opportunità di partecipazione al Distretto Biologico, raccogliendo le proposte degli interessati. In queste occasioni sono stati specificati i requisiti per l'adesione al distretto biologico e per partecipare all'assemblea;

- che nel corso degli incontri sopra richiamati è stata proposta a tutte le aziende agricole iscritte nell'elenco pubblico degli operatori biologici e a tutti i soggetti previsti dall'art. 3.1 che operano nel territorio la sottoscrizione del presente Accordo di Distretto;
- che il presente accordo mira a rafforzare la collaborazione tra i soggetti locali per valorizzare le risorse del territorio, promuovere la tutela ambientale della biodiversità, sostenere la filiera del biologico e supportare la pianificazione locale del cibo. L'obiettivo è la creazione di un distretto biologico che favorisca la produzione e il consumo sostenibile, la gestione responsabile del territorio e l'innovazione a beneficio dello sviluppo locale;
- che il presente accordo garantisce l'effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti sottoscrittori e la condivisione delle informazioni, la gestione efficace di attività di concertazione all'interno del distretto e l'interazione con i soggetti esterni.
- che con il presente accordo i sottoscrittori si impegnano a rispettare i rapporti, gli impegni e gli obblighi reciproci, funzionali all'efficace realizzazione delle finalità e degli obiettivi che i soggetti firmatari intendono perseguire;

DATO ATTO:

- che con i seguenti avvisi pubblici, pubblicati sui siti istituzionali in data:

26/11/2025 del Comune di Scandicci,

19/11/2025 del Comune di Firenze,

21/11/2025 del Comune di Lastra a Signa,

20/11/2025 del Comune di Signa,

sono state indette apposite procedure ad evidenza pubblica per favorire la partecipazione di soggetti pubblici e privati ai quali proporre l'adesione al presente accordo di distretto;

- che è stato verificato che nel comprensorio del distretto biologico la superficie coltivata con metodo biologico è il 32,31% rispetto alla superficie agricola utilizzata del distretto, come meglio definito nel progetto economico territoriale integrato;
- che alla sottoscrizione del presente accordo hanno dato la disponibilità un numero pari o superiore ai tre imprenditori agricoli biologici iscritti nell'elenco pubblico degli operatori

dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154 che operano sul territorio del distretto

- che l'art. 4 comma 2 del DM 663273/2022 dispone, ai fini dell'iscrizione del distretto biologico nel registro nazionale, che gli imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale, iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016 n. 154 che operano sul territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese devono rappresentare almeno il 51% dei componenti dell'Assemblea del Distretto;
- che le amministrazioni comunali aderenti all'accordo si sono impegnate ad adottare politiche di tutela dell'uso del suolo, di riduzione della produzione di rifiuti e valorizzazione locale delle biomasse, di difesa dell'ambiente e di promozione delle produzioni biologiche e di difesa e sviluppo dell'agrobiodiversità con le deliberazioni come meglio indicato nel progetto economico-territoriale integrato.

Tutto ciò visto, premesso e considerato tra:

Si rimanda alla tabella "Elenco dei soggetti fondatori firmatari" in fondo al documento

Si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'ACCORDO, COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO BIOLOGICO

1.1 Costituzione del Distretto Biologico

Con la firma del presente accordo si costituisce il Distretto Biologico del Territorio Fiorentino, operante nell'ambito territoriale definito all'art. 1.3 del presente accordo.

Ferme restando le competenze di ciascun soggetto sottoscrittore, le parti si impegnano a leggere, validare, approvare il "Progetto economico territoriale integrato" predisposto dal Soggetto Referente di cui all'art. 9 e realizzare gli interventi di propria competenza previsti all'interno del suddetto Progetto economico territoriale integrato nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal presente Accordo.

È consentita l'adesione al presente accordo anche in momenti successivi previa deliberazione dell'Assemblea di Distretto di cui all'art. 4.2, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento dell'Assemblea.

1.2 Denominazione e motivazione della scelta

Il distretto biologico assume la denominazione: **Distretto Biologico del Territorio Fiorentino**. La scelta di tale denominazione risponde alla volontà di riconoscere e valorizzare il tessuto reticolare e policentrico dei territori coinvolti che costituiscono il paesaggio agrario e bioculturale del comprensorio fiorentino. Attraverso questa denominazione si afferma una visione relazionale, in cui città e campagna sono considerate componenti interdipendenti all'interno del medesimo sistema, nel loro intreccio di relazioni ecologiche, produttive e sociali.

1.3 Delimitazione territoriale

Il distretto biologico si costituisce nell'ambito territoriale delimitato dai confini amministrativi dei seguenti comuni: **Scandicci, Lastra a Signa, Firenze, Signa**.

Sono considerati soggetti aderenti all'accordo tutti i sottoscrittori dell'accordo individuati all'art. 4 commi 4 e 5 della Legge Regionale 51/2019 nonché all'art. 4 commi 1 e 3 del DM distretti biologici che hanno la propria sede nel territorio di cui al comma precedente impegnandosi a realizzare gli interventi di propria competenza previsti all'interno del Progetto economico territoriale integrato come previsto all'art. 1.1.

ARTICOLO 2

FINALITÀ E OBIETTIVI

Il Distretto Biologico si pone come finalità principale l'incremento delle superfici agricole condotte con metodo biologico e del numero di imprese convertite, come previsto dalla L.R. 51/2019 e dal D.M. 66372/2022, perseguendo al contempo i seguenti obiettivi strategici:

- **rafforzare la produzione biologica e le filiere locali**, sostenendo i produttori nell'adozione di modelli resilienti che valorizzino le risorse territoriali, promuovano la diversificazione produttiva, le filiere corte e i sistemi locali del cibo, migliorando la redditività e la posizione degli agricoltori nel comparto;
- **tutelare e valorizzare le risorse naturali e il patrimonio genetico locale**, incrementando l'agrobiodiversità, la salute dei suoli, la qualità delle acque e il benessere animale, riconoscendo il ruolo fondamentale dei produttori biologici nella manutenzione del territorio e della biodiversità, nel presidio paesaggistico e nella conservazione delle risorse;
- **promuovere la co-creazione e la condivisione della conoscenza**, favorendo la ricerca partecipata, l'innovazione, il trasferimento di saperi tra agricoltori e la valorizzazione delle conoscenze tradizionali e contadine, anche attraverso il dialogo con il mondo della ricerca e della formazione;
- **sviluppare modelli economici circolari e solidali**, diversificando le produzioni e le fonti di reddito aziendali, sostenendo l'imprenditorialità giovanile e femminile, favorendo l'aggregazione e la cooperazione tra i diversi attori lungo la filiera, promuovendo connessioni dirette e eque tra produttori e consumatori;
- **educare e coinvolgere le comunità**, diffondendo la cultura del biologico, del consumo consapevole e di diete sane e sostenibili, a partire dalle mense del territorio e dalle iniziative di educazione alimentare, promuovendo al contempo la riduzione degli sprechi alimentari;
- **favorire una governance partecipativa del territorio**, fondata sul dialogo costante tra istituzioni, imprese e società civile, come previsto dalla L.R. 51/2019, e collaborando con altri distretti e realtà per lo sviluppo di politiche alimentari locali integrate;
- **favorire e promuovere processi di certificazione partecipata o di gruppo**.

Le azioni e gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del Distretto di cui al presente accordo sono quelli previsti dal Progetto economico territoriale integrato di cui all'art. 9.

ARTICOLO 3 SOGGETTI ADERENTI

Art. 3.1 – Soggetti Aderenti e Assemblea del Distretto

Sono considerati soggetti aderenti all'accordo tutti i sottoscrittori dell'accordo nonché tutti i soggetti privati individuati all'art. 4 commi 4 e 5 della Legge Regionale 51/2019 nonché all'art. 4 commi 1 e 3 del DM 663273 del 28 dicembre 2022 che hanno la propria sede nel territorio di cui all'art. 1 ed in particolare:

- A. imprenditori agricoli biologici, in regime di conversione, singoli o associati;
- B. associazioni di produttori biologici;
- C. soggetti, singoli o associati, che intervengono nella filiera biologica (trasformatori, distributori, ristoratori, commercianti ecc.);
- D. enti pubblici (Comuni, Unioni di Comuni, ecc.);
- E. enti di ricerca, pubblici e privati;

- F. organizzazioni di produttori, organizzazioni professionali e cooperative agricole;
- G. cittadini, associazioni no profit e comunità locali.

L'adesione implica la condivisione attiva delle finalità di cui all'art. 2 e l'impegno a operare, nel proprio ambito, in coerenza con i principi della produzione biologica e agroecologica, quali la tutela della biodiversità, la salute dei suoli, l'equità sociale e l'economia circolare.

Art. 3.2 – Diritti dei Soggetti Aderenti

I soggetti aderenti al Distretto hanno diritto a:

- A. partecipare all'Assemblea di Distretto con diritto di voto attivo;
- B. essere informati in modo trasparente su tutte le attività, le decisioni e la rendicontazione del Distretto;
- C. proporre temi all'ordine del giorno dell'Assemblea e richiedere la convocazione di assemblee straordinarie secondo l'art. 4.2;
- D. partecipare ai gruppi di lavoro tematici e alle iniziative promosse dal Distretto;
- E. prendere parte attiva alla co-progettazione delle strategie e delle politiche del Distretto;
- F. utilizzare il logo e la denominazione del Distretto per le proprie attività, secondo un regolamento d'uso che ne garantisca la coerenza con i principi fondativi e che sarà approvato dall'Assemblea.

Art. 3.3 – Doveri dei Soggetti Aderenti

I soggetti aderenti al Distretto sono tenuti a:

- A. osservare il presente Accordo ed eventuali regolamenti interni;
- B. agire in conformità e per il perseguimento delle finalità del Distretto, contribuendo attivamente alla sua missione trasformativa;
- C. versare la quota di adesione annuale, se prevista, nelle modalità e entità stabilite dall'Assemblea;
- D. partecipare alle attività del Distretto in modo corretto, collaborativo e costruttivo;
- E. Fornire all'Assemblea, per finalità di monitoraggio, rendicontazione e ricerca partecipata del Distretto, i dati non sensibili relativi alle proprie attività inerenti alle finalità dell'Accordo (es. superfici bio, pratiche agroecologiche adottate, vendita in filiera corta), nel rispetto della normativa sulla privacy.

ARTICOLO 4 ORGANI DI GOVERNANCE

4.1 Governance del Distretto

La governance del Distretto Biologico è ripartita tra tre organi: l'Assemblea di Distretto, il Soggetto Referente e il Comitato d'Indirizzo.

4.2 Assemblea del Distretto

L'Assemblea di distretto di cui all'art. 5 della L.R. 51/2019 corrisponde al "consiglio direttivo" di cui all'art. 2 comma "j" del DM 663273/2022. L'Assemblea è costituita dai sottoscrittori dell'Accordo, i quali partecipano direttamente o per il tramite di propri rappresentanti delegati nei casi previsti.

L'Assemblea di distretto:

- A. verifica, approva, aggiorna e garantisce la corretta ed efficace attuazione del Progetto economico territoriale integrato;
- B. approva la relazione annuale redatta dal soggetto referente prima della sua trasmissione alla competente struttura della Giunta regionale;
- C. propone alla competente struttura della Giunta regionale le modifiche all'Accordo;
- D. delibera l'eventuale sostituzione del soggetto referente;
- E. propone la revoca del riconoscimento del distretto;
- F. propone l'approvazione di un regolamento interno, se necessario;
- G. elegge il/la presidente dell'Assemblea di Distretto;
- H. elegge il comitato d'indirizzo e ne definisce il numero dei componenti;
- I. definisce entità e modalità di pagamento della quota di adesione.

Con lo scopo di favorire i processi di partecipazione e concertazione all'interno del Distretto, l'Assemblea è aperta alla partecipazione di tutti gli aderenti della Comunità Distrettuale, senza diritto di voto, che possono portare il loro contributo di conoscenza, di opinione o segnalare nuove istanze.

Il diritto di voto è limitato ai membri aventi titolo alla partecipazione deliberativa (sottoscrittori dell'Accordo e partecipanti dell'Assemblea). Ogni soggetto avente diritto dispone di un voto, secondo il principio "una testa, un voto", indipendentemente dalla categoria di appartenenza e nel rispetto dell'art. 4 comma 2 del DM 663273/2022.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal soggetto referente ed è validamente costituita a maggioranza qualificata, fatta salva la presenza di almeno il 51% delle aziende agricole biologiche. La convocazione sarà inviata via PEC/e-mail e pubblicata sui siti dei comuni e del soggetto referente.

Le decisioni vengono adottate con votazione a maggioranza tranne per la revoca del riconoscimento del distretto e l'eventuale sostituzione del soggetto referente ai commi D e E, la loro modifica richiede il voto favorevole della maggioranza non inferiore ai tre quarti (3/4) degli aventi diritto.

4.3 Soggetto Referente

Il soggetto referente del distretto biologico è individuato nell'**associazione Rete Semi Rurali ETS**. Il Soggetto Referente:

- informerà semestralmente l'Assemblea circa l'avanzamento dell'attuazione del Progetto Economico Territoriale Integrato, evidenziando successi e difficoltà eventualmente incontrate e potrà richiedere agli aderenti i supporti ritenuti necessari per il perseguimento del fine comune;

- avendo la rappresentanza legale del Distretto, si porrà come interlocutore nei confronti della Regione Toscana e delle istituzioni, assicurando che si svolga un corretto flusso di informazioni.

4.4 Comitato di Indirizzo

Il Comitato d'Indirizzo costituisce l'organo di supporto strategico e di orientamento delle attività del Distretto Biologico. Esso ha il compito di monitorare l'attuazione delle linee programmatiche, valutare l'andamento delle iniziative e dei progetti promossi dal Distretto, nonché di formulare proposte e indirizzi utili al perseguimento degli obiettivi definiti dall'accordo e dal Progetto economico territoriale integrato.

Il Comitato d'Indirizzo è eletto dall'Assemblea del Distretto. Riferisce periodicamente all'Assemblea e collabora con il soggetto referente del Distretto per assicurare coerenza, trasparenza e partecipazione nei processi decisionali e nelle attività di monitoraggio.

ARTICOLO 5 FORMA GIURIDICA E RICONOSCIMENTO

Art. 5.1 – Forma Giuridica

Il soggetto referente di cui all'art. 6 della L.R. 51/2019 corrisponde al “soggetto gestore” di cui all'art. 2 comma “i” del DM 663273/2022. La forma giuridica del “DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO FIORENTINO” è quella del suo Soggetto Referente, ai sensi della L.R. Toscana 51/2019. Pertanto, il Distretto assume la forma giuridica di **Ente del Terzo Settore (ETS)**, identificato in **Rete Semi Rurali ETS**.

Il soggetto referente:

1. ha la rappresentanza legale del distretto;
2. predispone, attua e aggiorna il Progetto Economico Territoriale Integrato;
3. provvede all'organizzazione delle attività del distretto anche attraverso azioni culturali, di animazione e di stimolo verso i soggetti aderenti all'accordo e verso l'intero territorio del distretto biologico;
4. redige annualmente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti e la trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, previa approvazione dell'Assemblea, alla competente struttura della Giunta regionale con le modalità previste dall'art. 11 del regolamento di attuazione (D.P.G.R. 21/R del 10 marzo 2020);

Art. 5.2 – Procedura per il Riconoscimento

A seguito della sottoscrizione del presente Accordo e della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 7.2, il Soggetto Referente provvede a inoltrare alla Regione Toscana la richiesta di riconoscimento del Distretto, ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 6

RISORSE ECONOMICHE

Art. 6.1 – Fonti di Finanziamento

1. Le risorse per il funzionamento del Distretto e il perseguimento dei suoi fini statutari provengono da:
 - a. quote di adesioni annuali, se deliberate dall'assemblea;
 - b. contributi da parte di enti pubblici e privati;
 - c. erogazioni liberali di soci e terzi;
 - d. proventi derivanti da attività istituzionali, progetti specifici, o prestazioni di servizi;
 - e. eventuali finanziamenti regionali, nazionali, comunitari e altri fondi pubblici.

Art. 6.3 – Relazione finanziaria

L'esercizio finanziario del Distretto ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Soggetto Referente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la relazione finanziaria consuntiva dell'anno precedente e la relazione preventiva per l'anno in corso. La relazione è redatta con l'obiettivo della massima trasparenza e della chiara rappresentazione delle entrate e delle uscite.

ARTICOLO 7

ACCORDO E SUA PUBBLICAZIONE

Art. 7.1 – Forma dell'Accordo

Il presente documento costituisce l'Accordo di Distretto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Toscana 51/2019, e dell'art. 4 del DM 663273/2022 con scrittura privata tra tutti i soggetti firmatari.

Art. 7.2 – Pubblicazione e Trasparenza

Al fine di garantire la massima trasparenza e la possibilità di adesione da parte di tutti i soggetti della comunità distrettuale, il presente Accordo, una volta sottoscritto dai soggetti fondatori, sarà:

- A. Affisso all'albo pretorio di tutti i Comuni il cui territorio è ricompreso nel Distretto per una durata di 30 giorni.
- B. Pubblicato integralmente sui siti web istituzionali dei medesimi Comuni, laddove esistenti.

La pubblicazione ha lo scopo di portare a conoscenza dell'intera comunità distrettuale l'esistenza e il contenuto del presente Accordo, ai sensi dell'art. 4 del DM 663273/2022.

ARTICOLO 8

NORME FINALI

Art. 8.1 – Durata

Il presente Accordo ha durata indeterminata. Il suo scioglimento potrà essere deliberato dall'Assemblea di Distretto con un voto favorevole non inferiore ai tre quarti (3/4) degli aventi diritto.

Art. 8.2 – Modifiche dell'Accordo

Le modifiche al presente Accordo possono essere proposte da qualsiasi soggetto aderente e devono essere approvate dall'Assemblea di Distretto con un voto favorevole non inferiore alla maggioranza assoluta (50% + 1) degli aventi diritto. Qualsiasi modifica dovrà essere sempre conforme alla normativa regionale e nazionale vigente in materia di distretti biologici.

Art. 8.3 – Regolamento Interno

L'Assemblea potrà approvare, con voto a maggioranza semplice, un Regolamento interno per disciplinare gli aspetti procedurali e operativi non direttamente regolati dal presente Accordo.

Art. 8.4 – Legge Applicabile e Foro Competente

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si applicano le leggi della Repubblica Italiana e, in particolare, la L.R. Toscana 51/2019 e il D.M. 663273/2022. Per qualsiasi controversia legata all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, sarà competente il Foro di Firenze.

Art. 8.5 – Clausola di Invariabilità

Le disposizioni di cui all'art. 4.1 (composizione dell'Assemblea a maggioranza di imprenditori agricoli biologici) e all'art. 4.2 (identità del Soggetto Referente) costituiscono clausole fondamentali e inderogabili del presente Accordo. La loro modifica richiede il voto favorevole della maggioranza non inferiore ai tre quarti (3/4) degli aventi diritto.

ARTICOLO 9

IL PROGETTO ECONOMICO TERRITORIALE INTEGRATO

Il Progetto economico territoriale integrato, allegato al presente accordo contiene:

- a) un'adeguata cartografia descrittiva del territorio distrettuale;
- b) la correlazione delle azioni con gli elementi dell'accordo;
- c) il ruolo dei soggetti aderenti all'accordo e la descrizione delle azioni che realizzano;
- d) le indicazioni delle attività di animazione locale e le risultanze delle stesse;
- e) la durata dei termini di attuazione del progetto economico territoriale integrato e l'indicativo cronoprogramma delle azioni;
- f) una relazione contenente:

- i) una dettagliata descrizione dei metodi di analisi dei bisogni del territorio e dei criteri che hanno portato all'identificazione territoriale del distretto e alla sua costituzione;
- ii) un'analisi socio - economica dei caratteri dei diversi settori produttivi che possono partecipare e sostenere la realizzazione e la diffusione degli obiettivi del distretto biologico;
- iii) un'analisi dettagliata dei caratteri, dei valori e delle criticità del territorio rurale dove insiste il distretto biologico;
- iv) un'analisi dettagliata delle imprese agricole biologiche e delle superfici coltivate con metodo biologico presenti al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento, anche in riferimento alla superficie agricola complessiva del territorio distrettuale e al numero totale delle imprese agricole insistenti nell'area distrettuale;
- v) una valutazione delle potenzialità del territorio distrettuale di sviluppo delle coltivazioni biologiche in termini di incremento atteso del numero di imprese agricole e di superfici agricole coltivate con metodo biologico;
- vi) l'indicazione degli obiettivi da raggiungere attraverso l'operato del distretto;
- vii) la tempistica di realizzazione degli interventi schematizzati in un crono-programma di massima integrato dalle azioni attraverso cui s'intendono raggiungere gli obiettivi prefissati;
- viii) le azioni e gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del Distretto;
- ix) altre informazioni utili per l'attuazione degli obiettivi del distretto;

Il Progetto economico territoriale integrato può essere modificato e le proposte di modifica sono predisposte e inviate all'Assemblea per l'approvazione e successivamente trasmesso alla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione.

ARTICOLO 10

REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso con spese a totale carico della parte richiedente.

ARTICOLO 11

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività in parola.